

COPIA WEB
Deliberazione N. 73
In data 13/12/2012
Prot. N. 766

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Convocazione 1ª Seduta pubblica

OGGETTO:

DETERMINAZIONE PARAMETRI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (Legge Regionale 29/2007, D.Lgs. 59/2010 modificato dal D.Lgs. 147/2012).

L'anno **duemiladodici** addì **TREDICI** del mese di **DICEMBRE** presso la sede municipale. Convocato dal **SINDACO** mediante lettera d'invito del **06/12/2012 prot. n° 16892 e successiva integrazione prot. n. 17109 del 11/12/2012, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito** il Consiglio Comunale sotto la presidenza del **Sindaco TREVISAN Gilberto** e l'assistenza del Segretario Comunale **ORSO Dott. Paolo**.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
1. BERNARDI Christian		*	10. MARTINI Morena		*
2. BERTON Davide	*		11. OSELLADORE Paolo		*
3. BONAMIN Moreno	*		12. PEGORARO Davide	*	
4. GASTALDELLO Andrea	*		13. PESERICO Clemente		*
5. GIACCHERI PAOLA	*		14. ROSSI Franco	*	
6. GUARISE Giuseppe	*		15. SARTORE Aldo	*	
7. LISCIOTTO Eleana	*		16. TREVISAN Gilberto	*	
8. MARCON Ezio	*		17. VICO Sabrina	*	
9. MARINELLO Roberto	*				

Presenti N. 13 Assenti N. 4

Vengono **nominati scrutatori** i Sigg, **BONAMIN Moreno, VICO Sabrina e GUARISE Giuseppe**.

Il **Sindaco, TREVISAN Gilberto**, assume la presidenza.

P R O P O S T A D I D E L I B E R A Z I O N E

OGGETTO: DETERMINAZIONE PARAMETRI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (Legge Regionale 29/2007, D.Lgs. 59/2010 modificato dal D.Lgs. 147/2012).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 25 agosto 1991 n. 287 di aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi priva del relativo regolamento;

Vista la L.R. 21 settembre 2007, n. 29: "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", che regola tutto il comparto dei Pubblici Esercizi (ristoranti, bar, trattorie, pizzerie ecc);

Constatato che l'art. 8 della predetta L.R. impone all'Amministrazione Comunale di adottare le norme sul procedimento di rilascio di nuove autorizzazioni in base a dei criteri dettati dalla Giunta Regionale;

Vista la deliberazione 14 ottobre 2008, n. 2982 della Giunta Regionale del Veneto con la quale sono state approvate le linee guida per la predisposizione da parte dell'Amministrazione Comunale dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni: parametri che ai sensi dell'art. 34 L.R. 29/2007 devono essere approvati entro 180 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. delle suddette linee guida di cui alla DGR 3340 del 4.11.2008 allegato A e A1;

Constatato che il nuovo provvedimento non prende più in considerazione ne' parametri numerici, ne' reddito della popolazione, ne' quote predefinite di mercato, ma individua "indicatori" utili per consentire all'Amministrazione locale di governare le diverse implicazioni (sociali, ambientali, di ordine pubblico) legate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Si tratta di un nuovo approccio metodologico sperimentale in grado di coniugare le esigenze della concorrenza, sia del livello di servizio sia della sostenibilità ambientale e sociale;

Ritenuto, data la complessità dello studio, di avvalersi della collaborazione di un professionista di fiducia e di incaricare con determinazione del Responsabile Area Vigilanza n. 13 del 29.04.2009 lo Studio Tecnico Francesco Piazza di Schio (VI) adeguata con determinazione del Responsabile Sportello Unico Attività Produttive n. 135 del 12.10.2011 a causa dell'evoluzione normativa che ha protratto la stesura del Piano stesso;

Considerato che in data 15 ottobre 2009 alle ore 20.00 si è tenuta una riunione di concertazione coinvolgendo le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale al fine di disporre di una valutazione che possa tener conto dei molteplici interessi in gioco;

Visto il D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno con la quale sono state attuate precise scelte volte a favorire la

semplificazione e la libera concorrenza nel mercato dei servizi e la successiva circolare esplicativa 3635/C del 6.05.2010 prot. 0045166;;

Visto che in data 3 agosto 2010 la Giunta regionale ha approvato il provvedimento n. 2026 concernente "*Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 recante: "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"*". Adeguamento al Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 recante "*Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"*". Primi criteri di indirizzo e coordinamento normativo". *Consulta il testo della DGR 2026/2009;*

Visto il D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e la successiva circolare esplicativa da parte del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3656/c del 12.09.2012 prot. 0189658;

Richiesto il parere alle Associazioni di categoria, alle associazioni dei Consumatori e dei lavoratori in data 27.11.2012 con nota prot. 16425 alla quale ha risposto solo la Confesercenti con parere favorevole con una precisazione che è stata accolta nel Piano stesso;

ACQUISITO il prescritto parere favorevole della Commissione consiliare "Statuto e Regolamenti";

VISTO il decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale.

DELIBERA

- 1) di approvare e di adottare il piano comunale "PARAMETRI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE" in adempimento delle disposizioni dettate dalla Legge Regionale del Veneto 29/2007 aggiornato con D.Lgs 59/2010 modificata dal D.Lgs. 147/2012 composto da;
 - Relazione;
 - Norme di Attuazione;
 - Elaborati tecnici.

- 2) di dare atto che il predetto regolamento SOSTITUISCE integralmente i precedenti Criteri per il rilascio della autorizzazioni di pubblico Esercizio di Somministrazione di alimenti e bevande approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17.02.2005;

- 3) di prendere atto che i criteri, di cui sopra, hanno una durata triennale, sono suscettibili di modifica a seguito di monitoraggio e si intendono valide fino all'adozione di nuovi criteri,

sono soggetti inoltre ad automatica modifica qualora risultassero in contrasto con eventuali sopravvenute normative di rango superiore;

- 4) di inviare a mezzo mail copia del presente provvedimento e del Nuovo Regolamento alle associazioni di categoria e sindacali e di pubblicare lo stesso all'albo web del Comune nel sito internet comunale al fine di garantire la più ampia diffusione.

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1[^] comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Geom. Luca De Boni

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile , ex art. 49 comma 1[^], del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
E GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO Pan rag.Zelia

Provincia di Vicenza

COMUNE DI ROSSANO VENETO

ANNO 2012



Parametri e criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

(ai sensi L.R. 29/07)

RELAZIONE

Ing. FRANCESCO PIAZZA

Piazza Statuto (Cond. Centrale) 36015 – SCHIO (VI)
Tel. 0445529992 – Fax 0445532958 - Cell. 3394614863
E-mail: piazzafrancesco2@virgilio.it

INDICE

Oggetto dell'incarico	7
Fondamenti concettuali del governo della liberalizzazione del settore di somministrazione di alimenti e bevande	7
Metodologia adottata e relative fasi	9
FASE 1 - CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI, DEMOGRAFICHE E SOCIO-ECONOMICHE DEL COMUNE	10
FASE 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE, DELLE EVENTUALI CRITICITÀ, DEGLI ESERCIZI A CONFINE DEL TERRITORIO COMUNALE	13
A) Individuazione delle zone	13
B) Individuazione di eventuali criticità	15
C) Esercizi a confine del territorio comunale	15
FASE 3 - DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	16
FASE 4 - APPLICAZIONE DEGLI INDICATORI E SVILUPPO DELLA MATRICE DI PROGRAMMAZIONE	18
A) Definizioni	18
B) Modalità di applicazione degli indicatori	18
C) Sviluppo della matrice di programmazione e relative valutazioni finali	20
D) Adeguamento del piano al Decreto Legislativo n. 59/10	21
FASE 5 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE EX-POST DELL'EFFICACIA DELLE REGOLE PROGRAMMATORIE	22
ALLEGATO N. 1	23
ALLEGATO N. 2	25
ALLEGATO N. 3	26
ALLEGATO N. 4	27
ALLEGATO N. 5	28
ALLEGATO N. 6	31
ALLEGATO N. 7	32

Oggetto dell'incarico

L'Amministrazione comunale di Rossano Veneto affidava nel maggio 2009 l'incarico della stesura dei parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione alimenti e bevande all'Ingegnere Francesco Piazza di Schio in adeguamento alla L.R. 29/07 e in conformità con le linee guida del D.g.r. 3340/08.

Fondamenti concettuali del governo della liberalizzazione del settore di somministrazione di alimenti e bevande

Il modello italiano di bar/caffé, bar/pasticceria, bar/gelateria, bar con ristorazione veloce, osterie, trattorie, ristoranti a tema, ecc...è una realtà produttiva di rilievo e di eccellenza. Rappresenta la terza fonte di vendita dei prodotti alimentari e la sua qualità è invidiata dal resto del mondo. Questi variegati esercizi sono più di ventimila nel Veneto e generano valore aggiunto che in gran parte resta sul territorio. Ciò nonostante, il settore disciplinato dalla legge 287/91 è rimasto senza il relativo regolamento per oltre quindici anni.

La Regione Veneto, per prima rispetto alle altre regioni d'Italia, con la L.R. 29/07 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" e con il D.g.r. 3340/08, affronta il governo di liberalizzazione di tale settore. Nel rispetto della direttiva comunitaria "*Bolkestein*" sui servizi e della liberalizzazione introdotta dalla Legge 248/06 "Decreto Bersani", si abbandona il contingentamento delle autorizzazioni che si otteneva attraverso quote di mercato predefinite. La volontà del legislatore veneto è di programmare gli esercizi di somministrazione con una valutazione preventiva sulla sostenibilità ambientale e sociale, al fine di ponderare sul territorio le ricadute positive o negative di nuove aperture di esercizi. Questa direzione intrapresa dalla Regione è in linea con la recente sentenza n. 2808 del maggio 2009 del Consiglio di Stato, la quale chiarisce che interventi limitativi alla libera iniziativa economica possano porsi purché siano a tutela di valori di "rango equivalente", quali, per es. la tutela dell'ambiente, la sicurezza stradale, la salute del cittadino, ecc... e fra questi valori non deve più "rientrare la salvaguardia di una quota di mercato in favore degli esercizi esistenti".

La L.R. 29 e le linee guida della Regione sono coerenti con questa sentenza, poiché non propongono più una programmazione quantitativa con un equilibrio fra domanda e offerta rivolta a porre limiti numerici con il blocco dello sviluppo del settore, ma sperimentano un modo innovativo di governare la liberalizzazione con l'introduzione del concetto di sostenibilità.

La sostenibilità si ispira al concetto di sviluppo sostenibile "...che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i loro" (commissione mondiale Brundtland-1987). Questa rappresenta la novità dell'impostazione veneta di questo governo del territorio. In questa ottica le aperture di nuovi esercizi possono, in alcune zone del Comune, critiche dal punto di vista della sostenibilità (per es. eccessivi disturbi notturni di frequentatori di bar alla quiete pubblica, arterie molto trafficate con scarsa sicurezza e presenza di

consistenti incidenti stradali ecc...), creare un ulteriore aggravio a questi fenomeni già presenti. In questi casi, la P.A. deve valutare se porre dei limiti a nuove autorizzazioni e, quindi, alla libera iniziativa economica.

Di converso, l'A.P. può perseguire obiettivi di sviluppo e di evoluzione dell'offerta, per altre zone prive di criticità nelle quali, l'apertura di nuovi esercizi, contribuisce a creare più socialità e una maggiore rivitalizzazione della zona, creando opportunità di sviluppo sostenibile del territorio in questo particolare momento di crisi.

Fondamentale è che la A.P. si dia degli obiettivi non settoriali ma una strategia complessiva in modo che il piano non si riduca ad un mero adempimento burocratico ma persegua una effettiva integrazione con gli strumenti urbanistici.

L'innovazione è la costruzione della matrice di programmazione con gli indicatori della concorrenza, accessibilità e sostenibilità degli esercizi, definiti dalle linee guida regionali. Questi indicatori sono gli strumenti per misurare dei fenomeni della realtà urbana. Particolare rilievo viene dato all'indicatore della sostenibilità anche per la sua diversificazione quando siano presenti nel territorio differenti criticità. In questi casi, si renderà opportuno introdurre specifici indicatori di sostenibilità per quantificare questi fenomeni (per es. numero di esposti di cittadini per disturbi alla quiete pubblica, quantificazione dei parcheggi e degli incidenti stradali, dell'inquinamento atmosferico o acustico, ecc..). L'intento è fornire una valutazione che consenta alla P.A. di perseguire i suoi obiettivi.

E' un piano che richiede un approccio diverso rispetto al passato con un cambio di mentalità che richiede più lavoro di coordinamento fra gli uffici (ambiente, urbanistica, commercio...) dei Comuni.

Metodologia adottata e relative fasi

In stretta adesione alla delibera n. 3340 succitata si abbandona il precedente modo di programmare il settore che si limitava a fissare parametri numerici riferiti a quote di mercato. L'intento è quello di superare l'equilibrio economico fra domanda e offerta e governare la liberalizzazione del settore attraverso un modello che si basa sulla costruzione di 3 indicatori: concorrenzialità, accessibilità e sostenibilità (allegato A al D.g.r. 3340).

Sarà soprattutto l'indicatore della sostenibilità ambientale e sociale a guidare le scelte della P.A. come vedremo meglio nel proseguo.

Coerentemente all'allegato A D.g.r. 3340 le fasi del Piano si articolano nel modo seguente:

1. Conoscenza delle caratteristiche territoriali e ambientali, demografiche e socio-economiche del Comune
2. Individuazione delle zone, delle eventuali criticità, degli esercizi a confine del territorio comunale
3. Definizione degli obiettivi della programmazione degli esercizi di somministrazione. Concertazione
4. Applicazione degli indicatori e sviluppo della matrice di programmazione
5. Monitoraggio e valutazione ex post dell'efficacia della programmazione

La prima fase attiene alla stesura di un quadro conoscitivo da cui discende un'ipotesi di suddivisione in zone con evidenziate eventuali criticità per gli scopi della presente programmazione. Questa impostazione conoscitiva del piano con intrecciati gli indirizzi della P.A. consente di abbozzare la Fase 3 degli obiettivi di piano, che vengono sottoposti all'esame delle Associazioni di categoria per una loro massima condivisione.

Si passa, poi, con la Fase 4, alla stesura del piano, con lo sviluppo della matrice di programmazione.

La fase 5 di monitoraggio e gestione del piano, infine, si estende a piano ultimato.

FASE 1 - CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI, DEMOGRAFICHE E SOCIO-ECONOMICHE DEL COMUNE

Profilo Urbanistico - ambientale

Il comune di Rossano Veneto è delimitato dai comuni di Loria della provincia di Treviso, Galliera Veneta e Cittadella della provincia di Padova e Tezze sul Brenta, Rosà e Cassola della provincia di Vicenza. La superficie del Comune, interamente pianeggiante è di km² 10,62.

Profilo demografico

La popolazione al 31/12/2008 è di 7.783 abitanti; la serie storica della crescita della popolazione negli ultimi otto anni evidenzia un aumento costante che si aggira intorno all'1,3% come evidenziato nella seguente tabella.

Anno	Residenti al 31/12
2002	6.680
2003	6.762
2004	6.968
2005	7.152
2006	7.346
2007	7.600
2008	7.783
2009	7.875

Negli allegati sulla concorrenzialità non si è tenuto conto delle proiezioni demografiche per i prossimi tre anni di validità del Piano. Tali previsioni demografiche risultano ininfluenti per il calcolo di questo indicatore che, fra l'altro, non influisce nelle scelte finali del Piano. Ne è prova che non è stata considerata la proiezione demografica nelle tabelle esemplificative dell'applicazione della metodologia (all. n°A1 D.g.r. 3340). Così pure non sono considerate l'analisi demografica, l'età della popolazione, composizione dei nuclei famigliari, ecc..

E' invece significativo definire la popolazione totale che è costituita dalla popolazione residente e dalla popolazione fluttuante totale.

Quest'ultima è costituita dalla popolazione da traffico, da turismo, da poli di attrazione, da istituzioni, da lavoro e da centri commerciali e mercati che vengono di seguito definite.

La popolazione fluttuante da traffico è il numero di persone che transita sulle principali arterie stradali comunali e si ferma per usufruire del servizio di somministrazione. Il Comune è attraversato dalle seguenti arterie stradali: la strada regionale n. 245 Castellana, la strada provinciale Ezzelina n°57 che collega il territorio comunale con il Comune di Cassola, la strada provinciale di Cusinati che collega il centro alla strada statale n°47 e nella parte sud del Comune la strada provinciale Mottinello n°45. La popolazione da traffico di queste tre ultime arterie è trascurabile per gli scopi del presente Piano.

Pertanto il calcolo della popolazione da traffico è riportato nell'allegato n°1 conformemente all'allegato n° A1 tabelle nell'applicazione della metodologia della D.g.r. 3340, per la sola strada n°245 Castellana (fonte dati: Progetto SIRSE – Monitoraggio del Traffico 2000-2007).

La popolazione fluttuante da turismo è la popolazione non residente che alloggia nelle strutture ricettive del Comune per motivi turistici. Non è stata considerata perché ritenuta trascurabile per gli scopi del Piano. L'eventuale turismo, invece, a carattere giornaliero viene compreso nella popolazione da traffico.

La popolazione da poli di attrazione è la popolazione generata da particolari aree o edifici capaci di attrarre flussi rilevanti di persone. Nel comune di Rossano esistono dei poli capaci di attrarre flussi di popolazione in occasione di particolari manifestazioni (es. l'impianto sportivo, "Opera Estate Festival", eccetera.). La stima di questa popolazione non residente è riportata nell'allegato 2.

La popolazione fluttuante da studio e lavoro è evidenziata nell'allegato 3 nella popolazione fluttuante per motivi di studio e lavoro in entrata al Comune (Allegato 3).

L'allegato 3 evidenzia la popolazione totale per zone e del comune.

La popolazione fluttuante da centri commerciali e mercati è la popolazione non residente che si reca in queste strutture; la prima è trascurabile per gli scopi di questo Piano così come la popolazione non residente indotta dal mercato settimanale.

Per una più approfondita descrizione delle caratteristiche territoriali, ambientali e socioeconomiche del Comune si rinvia alla Fase 3 poiché si ritiene più opportuno articolare questa descrizione per zone.

Profilo economico

Gli esercizi esistenti nel Comune sono 30. Il relativo elenco è disponibile presso l'ufficio comunale competente.

Fra gli esercizi presenti nel territorio non rientra il Circolo privato AVAS poiché da informazioni dell'Ufficio comunale competente, non rientra in questa programmazione. I Circoli privati aderenti ad Enti o Organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di Legge sono 2 e non rientrano in questa programmazione (Art. 2 – comma 3 della Leg.Reg. n. 20/07).

Non fanno parte di questa programmazione l'esercizio complementare annesso all'impianto sportivo di Via Cusinati n. 46 e quello del distributore di carburante di Via S.Lorenzo n. 48 a suo tempo rilasciato a servizio del distributore.

La relativa localizzazione degli esercizi è evidenziata nella tavola 1 allegata al Piano.

Vengono definiti *esercizi equivalenti* quegli esercizi collocati in prossimità dei confini comunali che servono non solo la popolazione residente e fluttuante del comune ma anche quella dei comuni limitrofi (extracomunali).

Non è stato adottato un piano del traffico comunale mentre esiste un piano di classificazione acustica.

Le analisi relative a quest'ultimo piano non evidenziano particolari problemi di questo settore. Si riportano sinteticamente le principali risultanze dello studio relative alla attribuzione delle classi di zonizzazione acustica.

Come è evidenziato a pag. 13 della relazione: *"La classe 1 è stata attribuita solo alle aree dove sorgono villa Comello...e villa Navarini.*

La classe II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale è stata attribuita a tutta una serie di zone con bassa densità di popolazione ed assenza completa di attività artigianali ed industriali.

Molto estesa risulta essere l'area classificata di tipo III

Alle scuole di Rossano non è stato possibile assegnare la classe I o II ma solo le classi III e IV

E' stata attribuita la classe IV intensa attività umana alle principali infrastrutture di trasporto.....

Attorno all'area prevalentemente industriale è stata individuata un'area di classe IV con funzione di fascia di decadimento.

Gli edifici residenziali affacciati sulle vie di grande traffico sono ricompresi nella classe IV delle vie stesse....

Sono state identificate come aree di classe IV, definita come ad intensa attività umana anche le numerose aree in cui vi è la prevalenza di strutture commerciali e di altri insediamenti a trattori di traffico o di vie che sopportano alti volumi di traffico.

La classe V, relativa ad aree prevalentemente industriali è stata attribuita a quelle zone del comune di Rossano ad indirizzo prevalentemente industriale ed artigianale ma con presenza di abitazione come:

- a sud est dell'abitato cittadino, dove è sita una cartiera, a ciclo continuo, limitata da via Valenti, via Mottinello e via Comello;

- in corrispondenza della cava fra via Cav. Pegoraro, via Ca' Vico e via San Giovanni;

- fra via Bassano e via Meucci;

-la zona artigianale confinante con una corrispondente zona del comune Loria in provincia di Treviso e altre piccole aree....

Non sono state individuate zone con caratteristiche tali da essere classificate di classe VI cioè, con vocazione esclusivamente industriale prive di insediamenti abitativi".

FASE 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE, DELLE EVENTUALI CRITICITÀ, DEGLI ESERCIZI A CONFINE DEL TERRITORIO COMUNALE ¹

A) Individuazione delle zone

Come previsto dalla L.R. 29/07, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di accessibilità nonché delle vocazioni delle diverse parti del territorio, il Comune di Rossano è stato suddiviso in 3 zone:

zona

- 1 Capoluogo (A.T.O. 1 e 2)
- 2 Agricola sud residuale (A.T.O. 3)
- 3 Produttiva (A.T.O. 4)

L'ampiezza e la suddivisione di queste zone è stata fatta sulla base dei seguenti profili di analisi: urbanistica ambientale, demografica, economica raccordandosi alla più generale programmazione urbanistica del Comune (P.A.T.). In particolare questa suddivisione in zone è quella in corso di definizione del P.A.T. comunale a cui si rinvia per più dettagliati approfondimenti e motivazioni.

Nel Comune esiste un'alta percentuale di attività produttive dislocate soprattutto nella parte sud. Esistono molte altre attività sparpagliate sull'intero territorio. Complessivamente è alta la concentrazione di queste attività nel comune. Infatti risultano iscritte alla Associazione Industriali 25 ditte e ben 240 all'associazione artigiani. Ciò spiega l'alto reddito pro capite della popolazione comunale che ha un reddito pro capite di €.28.250,00, che si colloca all'ottavo posto nella graduatoria dei comuni della provincia di Vicenza (fonte Ufficio Studi della Camera di Commercio della Provincia di Vicenza "Il Reddito prodotto nei comuni del vicentino stima anno 2000").

Viene riportata di seguito una breve descrizione delle zone e una costruzione del profilo di ciascuna.

¹ Si è ritenuto di anticipare questa suddivisione in zone che appartiene all'analisi e far seguire la definizione degli obiettivi. Questa anticipazione dei punti A) e B) della fase 3 con la fase 2 del D.g.r. 3340 è solo formale per una maggiore coerenza ma nella sostanza vengono rispettate le linee guida regionali.

ZONE	Profili			
	Demografico		urbanistico-ambientale	
	Abitanti residenti ¹ :	Popolazione fluttuante:		Economico Esercizi esistenti
1 Capoluogo (A.T.O. 1 e 2)	6.064	2.005	<p>La zona 1 ricomprende l'A.T.O. 1 e l'A.T.O. 2.</p> <p>L'A.T.O. 1 è attraversata dalla strada provinciale n°57 che collega il territorio comunale con il Comune di Cassola: è in prevalenza agricola, ma sono presenti diffuse urbanizzazioni lungo le principali vie (via Bessica, via Novellette, via S. Zenone, via S. Lorenzo, Ecc...).</p> <p>L'A.T.O. 2, invece, rappresenta il capoluogo e l'A.C. intende sempre più promuovere per una sua rivitalizzazione con interventi sia a livello urbanistico che di viabilità in grado di rendere sempre più vivibile e accogliente il centro del Comune che è tradizionalmente il punto di aggregazione sociale e sede degli edifici pubblici nonché di notevole interesse storico e culturale. In questa zona è anche ubicata, in via Ramon, un'estesa zona industriale-artigianale. Limitrofa ad essa è localizzata un'altra zona artigianale di via Castion ultimata recentemente. Di rilievo la recente costruzione della rotatoria lungo la S.R. Castellana n°245 in attuazione al Piano di lottizzazione "Le Rogge" che prevede una nuova zona commerciale.</p>	23
2 Agricola sud residuale ² (A.T.O. 3)	194	48	<p>La zona 2 è residuale e non è soggetta alla presente programmazione poiché è una porzione di territorio non accorpabile per le sue caratteristiche urbanistiche, economiche e demografiche, alle altre zone individuate. Infatti è prevalentemente agricola con scarse urbanizzazioni e strade rispetto al resto del Comune.</p>	3
3 Produttiva (A.T.O. 4)	1.105	273	<p>La zona 3 comprende la località di Mottinello, frazione a confine sud del Comune, posta sull'asse della SP n°56; oltre alla zona artigianale limitrofa, lo storico insediamento della cartiera Favoni (con attività di lavorazione e produzione della carta che esportano in tutto il mondo), la frazione ha visto nascere anche insediamenti produttivi secondari e terziari: tra i più significativi della produzione locale del ciclo e suoi accessori, artigianato del mobile con clientela proveniente anche dall'estero. Inoltre in questa zona esistono attività commerciali miste a residenza, con una loro identità storico-culturale legata alla villa Comello, oggetto di studi e ricerche sull'architettura palladiana con il conseguente indotto turistico.</p>	4
Totale	7.363	2.326		30

¹ Gli abitanti residenti sono stati forniti dal tecnico estensore del P.A.T. del Comune, la cui stesura è anteriore alla data 31/12/2008 dove si contavano 7.783 cittadini.

² L'A.T.O. 3 è da considerare zona residuale.

B) Individuazione di eventuali criticità

Da informazioni avute dal Comune, non sono riscontrabili particolari fenomeni di criticità (disturbi alla quiete pubblica e/o aggravati al traffico veicolare) ai fini del presente Piano in grado di porre divieti e limitazioni alla liberalizzazione.

C) Esercizi a confine del territorio comunale

In prossimità dei confini comunali ci possono essere esercizi che servono, in prevalenza, la popolazione non residente nel Comune. Da una verifica fatta con gli uffici competenti non esistono nel Comune queste fattispecie di esercizi.

FASE 3 - DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Le principali finalità della legge regionale 29/07 nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ordine pubblico sono:

- a) lo sviluppo e l'innovazione del settore in armonia con le attività economiche, in particolare con quelle del settore turistico;
- b) la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;
- c) la tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alla qualità del servizio;
- d) la semplificazione delle procedure amministrative.

A completamento e integrazione di queste finalità e in coerenza con le scelte fondamentali della P.A. sul governo del territorio i principali obiettivi possono così sintetizzarsi:

- 1) perseguire l'obiettivo di una migliore qualità di vita del cittadino senza aggravare eventuali criticità esistenti in particolari zone del Comune.
- 2) migliorare il livello di servizio al consumatore offrendo la possibilità di usufruire di un servizio sempre più adeguato anche in relazione ai mutati cambiamenti di vita (pasti veloci durante la pausa pranzo e così via).
- 3) raccordare l'insediamento degli esercizi con le caratteristiche urbanistiche e sociali del territorio di Rossano Veneto. La riqualificazione e l'evoluzione dell'offerta già esistente potrebbero dare un contributo in questa direzione, nel rispetto dello sviluppo sostenibile del territorio.
- 4) tutelare la concorrenza degli esercizi; il gioco della libera concorrenza permette alle realtà commerciali, soggette ad una reciproca pressione concorrenziale, di rivaleggiare per attirare i consumatori e turisti. Questo mercato competitivo "offre, o almeno dovrebbe, vantaggi ai consumatori quali prezzi ridotti, migliore qualità, più ampie scelte ecc.." come sostenuto a pag. 32 della direttiva comunitaria *Bolkestein* sui servizi.

Concertazione

Come previsto dalla D.g.r. 3340, ultimo capoverso, e ai sensi dell'art. 34, comma 1 della L.R. 29/07, al fine di disporre di una valutazione che possa tener conto dei molteplici interessi in gioco, la procedura per la programmazione comunale prevede in questa fase il coinvolgimento delle "rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale".

Questo coinvolgimento è avvenuto il 15 ottobre 2009 alle ore 20.00 presso la sala consiliare del Comune di Rossano Veneto (VI). Il relativo verbale è a disposizione all'ufficio commercio competente.

FASE 4 - APPLICAZIONE DEGLI INDICATORI E SVILUPPO DELLA MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

A) Definizioni

Completata la stesura del quadro conoscitivo del comune e delimitate le zone l'intento è ora di pervenire ad una matrice di programmazione previa l'introduzione degli indicatori di cui alla D.g.r. 3340. Tali indicatori sono: *concorrenza, accessibilità e sostenibilità (= concentrazione / dispersione degli esercizi).*

La **concorrenza** è misurabile dal rapporto tra la popolazione totale e il numero di esercizi presenti nel comune.

Esprime la misura del grado di concorrenzialità del mercato.

L'**accessibilità** misura il grado di dispersione degli esercizi sul territorio rispetto alla popolazione totale. Tanto maggiore è il suo valore tanto più è agevole al consumatore accedere agli esercizi.

La **sostenibilità** è il tasso di concentrazione/dispersione degli esercizi (densità) in rapporto all'estensione del Comune con esclusione delle zone residuali.

B) Modalità di applicazione degli indicatori

Nell'allegato 4 è calcolato il valore medio della concorrenza per l'intero territorio comunale, si procede al raffronto di questo valore con quello delle singole zone.

Conformemente alla D.g.r. 3340 la fascia media è data da un intorno pari al $\pm 20\%$ del valore medio che definiamo **concorrenza media**.

All'esterno di questo intervallo siamo in presenza di due condizioni:

$< -20\%$ concorrenza alta (significa che ci sono molti esercizi in rapporto alla popolazione totale con riferimento al valore medio). In tale ipotesi il livello di concorrenza è ampiamente garantito;

$> +20\%$ concorrenza bassa (significa che ci sono pochi esercizi in rapporto alla popolazione totale con riferimento al valore medio). In tali casi è opportuno rafforzare il livello della concorrenza.

La parte finale destra dell'allegato 4 riporta livelli di concorrenza per zona.

Per poter valutare l'**accessibilità** è opportuno approssimare le zone con figure geometriche regolari, quali circonferenze o ellissi equivalenti. Per circonferenza equivalente si intende un cerchio o un'ellisse che maggiormente si sovrappone e la cui superficie è equivalente alla zona. Nel caso di un'ellisse, il rapporto fra l'asse maggiore e l'asse minore non deve superare il valore di 3. Per effettuare il calcolo occorre individuare il

baricentro geometrico della zona (centroide di zona), il baricentro degli esercizi (centroide degli esercizi), e calcolare i seguenti valori:

- a) distanza fra centroide di zona e centroide degli esercizi;
- b) media delle distanze fra i singoli esercizi e il centroide degli stessi;
- c) il raggio della circonferenza equivalente o, nel caso di un'ellisse, la media dei due assi.

Calcolo della distanza fra centroide di zona e centroide degli esercizi (allegato 5 accessibilità 1).

Per ogni zona si prende come riferimento l'intervallo compreso tra il 25% e il 50% della circonferenza equivalente o della media degli assi dell'ellisse equivalente che definiamo **accessibilità 1**.

Questo valore viene raffrontato con la distanza dei centroidi di zona degli esercizi: per valori inferiori al 25% del raggio o della media dei due assi dell'ellisse significa che il baricentro degli esercizi tende a coincidere con il baricentro di zona. In questi casi la distribuzione degli esercizi è omogenea e l'accessibilità è alta; mentre per valori superiori al 50% significa che gli esercizi sono maggiormente concentrati in un'area rispetto al totale della zona e, in questi casi, l'accessibilità è bassa.

Calcolo della media delle distanze tra i singoli esercizi ed il centroide degli stessi (allegato 5 **accessibilità 2**).

Per ogni zona si prende, come riferimento, l'intervallo compreso tra -20% e +20% della metà del raggio della circonferenza equivalente o della media dei due assi nel caso di un'ellisse. Questo valore viene raffrontato con la media delle distanze dei singoli esercizi dal proprio centroide. Se questo valore medio delle distanze rientra nell'intervallo di riferimento ($\pm 20\%$) l'accessibilità è alta. In questi casi gli esercizi sono localizzati in un anello ideale posizionato ad uguale distanza tra il baricentro della zona e la sua periferia. Esternamente a questo intervallo, l'accessibilità è sempre bassa.

L'ultima tabella dell'allegato 5 raffronta i due valori dell'accessibilità per le singole zone e perviene alla sintesi finale della accessibilità.

Nell'allegato 6 è calcolato il valore medio di **sostenibilità** (= concentrazione / dispersione degli esercizi) dell'intero Comune. In conformità della D.g.r. 3340 si considera che in un intorno di +20% a -20% di questo valore permanga ancora una condizione di sostenibilità (= concentrazione / dispersione degli esercizi) che definiamo media; all'esterno di questo intervallo siamo in presenza di due diverse condizioni:

con valori minori del -20%: sostenibilità alta, che significa: pochi esercizi in rapporto alla superficie della zona con riferimento al valore medio; non ci sono problemi per nuove aperture.

con valori maggiori di +20%: sostenibilità bassa, che significa: molti esercizi in rapporto alla superficie della zona sempre con riferimento al valore medio.

C) Sviluppo della matrice di programmazione e relative valutazioni finali

Viene riportata nella sottostante tabella la matrice di programmazione prevista dalla D.g.r. 3340, Fase 4, punto C:

ZONA	Concorrenza	Accessibilità	Sostenibilità = concentrazione / dispersione degli esercizi
1 - Capoluogo (A.T.O. 1 e 2)	media	media	media
3 - Zona Produttiva (A.T.O. 4)	media	media	media
2 - Zona agricola sud residuale (A.T.O. 3)	media	media	media

La concorrenza è media per la zona 1 e media per la zona 2. Questo indicatore non è idoneo a porre limiti a nuove autorizzazioni o trasferimenti in quanto non rappresenta criticità desumibili dai *"motivi imperativi di carattere generale"* della direttiva *Bolkestein*.

L'accessibilità calcolata per la zona 1 e per la zona 2 risulta media. Le indicazioni della Regione richiedono di individuare il centro della zona. In realtà questo, in genere, non coincide con il centro della zona urbanizzata. Inoltre, considerano le distanze in linea d'aria, ma in realtà le distanze fra gli esercizi dovrebbero essere calcolate lungo le strade. Sono semplificazioni eccessive per avere un risultato attendibile dell'accessibilità. In ogni caso, non rappresenta *"motivi imperativi di interesse generale"* in grado di porre dei divieti e limitazioni a nuove aperture e trasferimenti.

L'indicatore della sostenibilità (= concentrazione / dispersione degli esercizi in rapporto all'estensione delle zone) non quantifica eventuali criticità presenti sul territorio, pertanto non è idoneo a porre limitazioni o divieti alla liberalizzazione.

L'allegato 7 rappresenta i livelli dei tre indicatori per zone. Questi indicatori non misurano criticità desumibili dai *"motivi imperativi di interesse generale"* della direttiva *Bolkestein* e pertanto, non sono idonei a porre limitazioni a nuove aperture o trasferimenti.

D) Adeguamento del piano al Decreto Legislativo n. 59/10 e D.L. n. 147/12

Durante la conclusione del piano, avveniva un fatto nuovo e importante: l'approvazione il 26 marzo 2010 del decreto legislativo n. 59 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" cosiddetta "direttiva servizi" o "Bolkestein". L'impostazione concettuale di decreto è coerente con lo sviluppo di questo piano, redatto in conformità della D.g.r. 3340 e come del resto stabilito della D.g.r. 2026 del 3 agosto 2010 concernente la *"Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande". Adeguamento al Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 recante "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". Primi criteri di indirizzo e coordinamento normativo*".

In particolare, si conferma quanto sostenuto nella relazione, cioè che nel Comune di Rossano non *"esistono ragioni altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona"* (art. 64, comma 3 del D.Lgs. 59/10). Pertanto, viene confermata la liberalizzazione delle autorizzazioni anche in forza di questo decreto.

Nel frattempo, sono state chiuse due attività e la popolazione al 31/12/2011 è di 8.005 abitanti.

Questo aggiornamento di dati non influisce sulle scelte finali del piano ma produce solo una variazione trascurabile nel calcolo degli indicatori di accessibilità, concorrenza e concentrazione/dispersione degli esercizi, i quali non sono idonei a porre limitazioni alla libera concorrenza.

La normativa, invece, viene aggiornata in base al D.Lgs. 59/10 e al D.L. 147/12.

FASE 5 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE EX-POST DELL'EFFICACIA DELLE REGOLE PROGRAMMATORIE

La fase di monitoraggio potrà rendersi necessaria per verificare mutamenti di scenari nella programmazione durante la fase di attuazione. Questa valutazione ex-post sui risultati effettivamente conseguiti e sulla necessità, eventualmente, di correggere gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, potrà servire per modificare la presente programmazione anche prima della scadenza triennale prevista dal Piano.

ALLEGATO N. 1

Popolazione fluttuante da traffico²

Zona	Strada Regionale 245 Castellana			Popolazione totale da traffico
	Lu (Km)	N° veicoli /giorno (T.G.M)	Popolaz. da traffico ³	
1 - Capoluogo (A.T.O. 1 e 2)	3	13.048,66	508,89	509
2 - Agricola sud residuale (A.T.O. 3)	-	-	-	-
3 - Produttiva (A.T.O. 4)	-	-	-	-

² Per gli scopi del presente piano si fa riferimento all'indagine di traffico della Provincia di Vicenza Progetto SIRSE – Monitoraggio del Traffico 2000-2007

³ La popolazione da traffico è uguale a: **Lu X T.G.M X 1,3 X 0,1%** (allegato A1 DGR pag. 190, tab. pop. fluttuante da traffico):

- dove Lu: lunghezza del tratto di strada interessata
- T.G.M: numero di veicoli che transitano al giorno
- 1,3: coefficiente utilizzo del veicolo (persone/veicolo)
- 0,1%: probabilità di fermata di un veicolo/ km

ALLEGATO N. 2

Popolazione da "poli di attrazione"

<i>Zona</i>	<i>Polo 1 Opera Estate in parco Sebellin Picco⁴</i>	<i>Polo 2 Pala Rossano Picco</i>	<i>Polo 3 Villa Caffo Picco</i>	<i>Polo 4 Stadio via Cusinati Picco</i>	<i>Totale Popolaz. da poli di attrazione⁵</i>
1 – Capoluogo (A.T.O. 1 e 2)	n. 1 o 2 eventi annui con affluenza 400-500; 20 circa programmazioni di cinema a una media di 70 presenze;	sporadiche manifestazioni posti a sedere 900	affittata per matrimoni tutto l'anno e durante l'estate giardino estivo con drink card	n. 216 eventi, pubblico da 40-80 max 150 persone da parte dell'Associazione calcio; n. 7 gare con affluenza da 300- 600 persone da parte dell'Associazione atletica NEVI;	
2 - Agricola sud residuale (A.T.O. 3)	-	-	-	-	
3 - Produttiva (A.T.O. 4)	-	-	-	-	

⁴ Il picco è il numero massimo di presenze del polo (stime fornite dal Comune).

⁵ Non è stata calcolata la popolazione da poli di attrazione poiché è ininfluente la percentuale che proviene da fuori Comune, come da informazione avuta dall'ufficio comunale competente.

ALLEGATO N. 3

Popolazione totale per zone e del Comune

ZONA	Popolaz. residente	Popolazione fluttuante			Popolazione totale
		da traffico	da poli di attrazione	pop.per studio, lavoro, in entrata*	
1 - Capoluogo (A.T.O. 1 e 2)	6.064	509	...	1.496	8.069
2 - Agricola sud residuale (A.T.O. 3)	194	48	242
3 - Produttiva (A.T.O. 4)	1.105	273	1.378
totale	7.363	509	...	1.817	9.689

*Non si è considerata la popolazione che rimane in territorio comunale poiché compresa nella popolazione residente; si considerano, invece, i pendolari in entrata al Comune. In riferimento alla rilevazione ISTAT 2001 *La mobilità sistematica per lavoro e studio* dal Censimento della popolazione e delle abitazioni - anno 2001, Dir. Sistema Statistico Regionale del Veneto, sono 1681 i pendolari che entrano in comune per lavoro e 136 per studio (1817 in totale). Questo valore è stato suddiviso in proporzione alla popolazione residente di ogni zona.

ALLEGATO N. 4

Calcolo dell'Indicatore di concorrenza, per zone, e del valore medio di soglia

ZONA	Popolaz. Totale	n°eserc.	Pop.tot./n°es. Concorrenza	valutazione concorrenza			livelli di concorrenza
				alta <-20% del valore medio	Intervallo medio ± 20% del valore medio	bassa >+20% del valore medio	
				da 0 a 279,91	Da 279,91 a 419,87	Da 419,87 a infinito	
1 - Capoluogo (A.T.O. 1 e 2)	8069	23	350,83	-	350,83	-	media
3 - Produttiva (A.T.O. 4)	1378	4	344,5	-	344,5	-	media
Totale Zona 1 e 3	9447	27	valore medio 349,89				
2 - Agricola sud residuale (A.T.O. 3)	242	3		-	-	-	-
Totale comunale	9689	30					

ALLEGATO N. 5

Accessibilità 1

ZONE	n ESERCIZI	SUPERFICIE S (mq)	CENTROIDE DI ZONA (Cz _n)		RAGGIO CIRC. EQUIVALENTE r (ml) = √S/π	CENTROIDE ESERCIZI (Ce _n)		DISTANZA Cz _n (ml) - Ce _n (ml) $D = \sqrt{(XCZ_n - XCE_n)^2 + (Ycz_n - YCE_n)^2}$
			XCZ _n (ml)	YCZ _n (ml)		XCE _n (ml)	YCE _n (ml)	
1 – Capoluogo (A.T.O. 1 e 2)	26	7.205.906,64	1.534,91	3.358,69	1.514,50	1.488,20	2.776,24	584,32
2 - Agricola sud residuale (A.T.O. 3)		1.881.275,13	/	/	/	/	/	/
3 - Produttiva (A.T.O. 4)	4	1.533.852,53	1.503,13	806,07	750,94	1.365,42	658,36	201,95
<i>totale</i>	30	10.621.034,30						

Zona	Distanza fra c.z. e c.e. (mt)	Raggio medio circonferenza equivalente (r)	r x 25%	r x 50%	Accessibilità 1		
					Alta +< 25%	Media 25% <r< 50%	Bassa +> 50%
1 – Capoluogo (A.T.O. 1 e 2)	584,32	<i>1.514,50</i>	378,625	757,25		media	
2 - Agricola sud residuale (A.T.O. 3)	-	-			-	-	-
3 - Produttiva (A.T.O. 4)	201,95	<i>750,94</i>	187,735	375,47		media	

Accessibilità 2

ZONE	n. esercizi	Xe _n	Ye _n	E CENTROIDE ESERCIZI (CE)	DAL CENTROIDE ESERCIZI (CE)
				$dn (ml) = \sqrt{(Xe_n - XCe_n)^2 + (Ye_n - YCe_n)^2}$	$dm (ml) = (d1+d2+d3 \dots) / n$
1	1	1.944,23	4.514,18	1.796,77	
1	2	1.447,96	3.460,10	685,04	
1	3	731,70	3.655,22	1.159,69	
1	4	1.058,57	3.466,26	812,84	
1	5	1.450,10	2.903,67	133,00	
1	6	1.406,90	2.869,58	123,78	
1	7	2.403,76	2.917,55	926,40	
1	8	2.935,77	2.996,32	1.464,20	
1	9	1.815,21	2.788,46	327,24	
1	10	1.690,24	2.699,98	215,95	
1	11	1.816,27	2.661,89	347,43	
1	12	1.904,76	2.518,32	489,95	
1	13	2.054,98	2.515,75	623,78	
1	14	1.542,48	2.691,38	100,74	
1	15	1.434,48	2.653,94	133,58	
1	16	1.333,84	2.640,68	205,44	
1	17	1.373,55	2.560,70	244,14	
1	18	1.531,74	2.486,14	293,35	
1	19	1.258,84	2.622,39	276,18	
1	20	1.207,87	2.646,12	309,06	
1	21	1.164,94	2.596,43	369,91	
1	22	1.222,81	2.580,50	329,77	
1	23	653,03	2.443,34	899,07	
1	24	510,32	2.212,66	1.128,66	
1	25	1.408,52	1.597,96	1.180,97	
3	26	1.528,53	1.272,72	635,65	
3	27	1.575,85	887,60	311,18	
3	28	1.370,83	294,07	364,33	
3	29	986,45	179,05	611,03	480,5456449
1	30	1.390,34	2.482,82	309,31	572,55

Zona	Distanza media esercizi dal c.e. (mt)	Raggio medio circonferenza equivalente (r)			Accessibilità 2		
			r/2+20%	r/2-20%	Bassa r/2<-20%	Alta -20%<r/2<+20%	Bassa r/2>+20%
1 – Capoluogo (A.T.O. 1 e 2)	572,55	<i>1.514,50</i>	908,70	605,80	bassa		
2 - Agricola sud residuale (A.T.O. 3)	-	-	-	-	-	-	-
3 - Produttiva (A.T.O. 4)	480,55	<i>750,94</i>	450,564	300,376			bassa

Sintesi dell'accessibilità

Zona	Accessibilità 1	Accessibilità 2	Sintesi accessibilità
1	media	bassa	media
2	-	-	-
3	media	bassa	media

ALLEGATO N. 6

Indicatore della sostenibilità per zone e del Comune

ZONA	N° esercizi	Sup. (kmq)	Es./ sup. sostenibilità	Sostenibilità			Livelli di sostenibilità
				<i>Alta <-20% del valore medio</i>	<i>Intervallo medio ± 20% del valore medio</i>	<i>Bassa >+20% del valore medio</i>	
				<i>Da 0 a 2,55</i>	<i>Da 2,55 a 3,83</i>	<i>Da 3,83 a inf.</i>	
1 - Capoluogo Rossano	23	7,21	3,19	-	3,05	-	media
3 - Produttiva	4	1,53	2,61	-	2,61	-	media
<i>Totale</i>	27	8,46	Valore medio 3,19				
2 - Agricola sud Residuale	3	1,88	-				
<i>Totale Comune</i>	30	10,62					

ALLEGATO N. 7

Matrice di programmazione

ZONE	Concorrenza	Accessibilità	Sostenibilità
1 - Capoluogo (A.T.O. 1 e 2)	media	media	media
3 - Zona Produttiva (A.T.O. 4)	media	media	media
2 - Zona agricola sud residuale (A.T.O. 3)

COMUNE DI ROSSANO VENETO

ANNO 2012



Parametri e criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

**(ai sensi L.R. 29/07 aggiornato con D.lgs. 59/10 modificata dal
D.lgs. 147/12)**

NORME DI ATTUAZIONE

Ing. **FRANCESCO PIAZZA**
Piazza Statuto (Cond. Centrale) 36015 – SCHIO (VI)
Tel. 0445529992 – Fax 0445532958 - Cell. 3394614863
E-mail: piazzafrancesco2@virgilio.it

INDICE

CAPO 1 – GENERALITA’	35
Art. 1 – Generalità.....	35
1. <i>ABBREVIAZIONI</i>	35
2. <i>DEFINIZIONI</i>	4
3. <i>CAMPO DI APPLICAZIONE</i>	36
4. <i>OBIETTIVI DEL PIANO</i>	37
5. <i>SUDDIVISIONE IN ZONE</i>	37
6. <i>RILEVAZIONE DELLA RETE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE</i>	37
7. <i>ELABORATI DEL PIANO</i>	37
8. <i>EFFICACIA E VALIDITA’ DEI CRITERI COMUNALI – REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE</i>	37
CAPO 2 - RISULTANZE DELLA MATRICE DI PROGRAMMAZIONE.....	39
CAPO 3 – NORME PROCEDURALI	40

CAPO 1 – GENERALITA'

Art. 1 – Generalità **ABBREVIAZIONI**

Nelle presenti Norme, con la dizione:

L.R. 29/07 si intende la Legge Regionale 21/09/2007 n. 29 “*Disciplina delle attività di somministrazione alimenti e bevande*”;

D.g.r.3340 si intende Allegato A e A1 della Delibera di Giunta Regionale n. 3340 del 4/11/2008 avente per oggetto: “Linee guida per la determinazione da parte dei Comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8 – comma 6, della Legge Regionale 21/9/2007 n. 29”

D.Lgs. 59/10 si intende il decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 “*Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*” cosiddetta “direttiva servizi” o “Bolkestein”;

“*Motivi imperativi d’interesse generale*” di cui all’art. 4 comma 8 (pag. 61) della sopra citata direttiva, si intendono i motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

Circ. n. 3635/C si intende la circolare esplicativa del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 emanata il 6 maggio 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 0045166;

D.Lgs. 147/2012 si intende il D.Lgs. 6 agosto 2012 n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 esplicate dalla circolare esplicativa da parte del ministero dello Sviluppo Economico n. 3656/C del 12.09.2012 prot. 0189658;

DEFINIZIONI

Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 29 e ai fini delle presenti norme, si intende:

- a. **per somministrazione di alimenti e bevande:** la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all’uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
- b. **per somministrazione non assistita:** l’attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) della L.R. 15 del 13 agosto 2004 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”, o dei prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell’azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione;
- c. **per superficie di somministrazione:** è l’area destinata alla clientela, appositamente attrezzata per la somministrazione alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavole, sedie e simili nonché la porzione di suolo, variamente

delimitata - coperta o scoperta - posta all'esterno degli esercizi di somministrazione adeguatamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici, servizi igienici e spogliatoi.

- d. **la superficie fruibile** dei locali in cui è prevalente l'attività di intrattenimento e svago (discoteche, sale da gioco e similari), di cui l'art. 4 delle presenti norme, destinata alla clientela è comprensiva dello spazio destinato alla somministrazione e dell'area destinata ad intrattenimento e a quella in cui sono ubicati gli apparecchi da gioco e similari.
- e. **per superficie aperta al pubblico**: l'area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione;
- f. **per somministrazione al domicilio del consumatore**: l'organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
- g. **per locali non aperti al pubblico**: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;
- h. **per somministrazione nelle mense aziendali**: la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all'uopo attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con cui è stato stipulato apposito contratto;
- i. **per procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione**: la persona cui è conferita la rappresentanza nell'effettiva conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile (**figura di fatto cancellata dalla circolare esplicativa n. 3656/C del D.Lgs. 147/2012 ma ancora presente nella normativa**);
- j. **per preposto**: la persona cui è affidata l'effettiva conduzione del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
- k. **per "criteri di sorvegliabilità"**: i criteri stabiliti con decreto ministeriale del 17 dicembre 1992 n. 564 modificato dal decreto ministeriale del 5 agosto 1994 n. 534.

Ai sensi dell'art. 31 della L.R. 29 e ai fini delle presenti norme, si intende:

- a. **per attività accessorie**: fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, le autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 1 della L.R. 29, abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Le autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, altresì, alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dall'inquinamento acustico.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 29, la programmazione non si applica alle attività ivi elencate di cui si fa rinvio.

La L.R. 29 si applica alle attività incluse ai commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2 della presente legge a cui si fa riferimento.

OBIETTIVI DEL PIANO

A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalla L.R. 29, il Piano si propone di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono criteri fondamentali ed elemento di interpretazione del Piano stesso:

- 1) perseguire l'obiettivo di una migliore qualità di vita del cittadino.
- 2) migliorare il livello di servizio al consumatore offrendo la possibilità di usufruire di un servizio sempre più adeguato anche in relazione ai mutati cambiamenti di vita (pasti veloci durante la pausa pranzo e così via).
- 3) raccordare l'insediamento degli esercizi con le caratteristiche urbanistiche e sociali del territorio di Rossano veneto. La riqualificazione e l'evoluzione dell'offerta già esistente potrebbero dare un contributo in questa direzione, nel rispetto dello sviluppo sostenibile del territorio.
- 4) tutelare la concorrenza degli esercizi; il gioco della libera concorrenza permette alle realtà commerciali, soggette ad una reciproca pressione concorrenziale, di rivaleggiare per attirare i consumatori e turisti. Questo mercato competitivo "offre, o almeno dovrebbe, vantaggi ai consumatori quali prezzi ridotti, migliore qualità, più ampie scelte ecc.." come sostenuto a pag. 32 della direttiva comunitaria *Bolkestein* sui servizi.

SUDDIVISIONE IN ZONE

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 29, il territorio comunale è stato suddiviso in due zone, come evidenziato nell'allegato elaborato n. 1.

zona

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Capoluogo (A.T.O. 1 e 2) |
| 2 | Agricola sud residuale (A.T.O. 3) |
| 3 | Produttiva (A.T.O. 4) |

La suddivisione è stata fatta secondo i procedimenti descritti nella Fase 2 della Relazione che fa parte integrante del presente Piano.

RILEVAZIONE DELLA RETE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

In base al disposto della L.R. 29, il Piano è stato preceduto dalla rilevazione e relativa localizzazione della rete distributiva esistente. Questo adempimento è evidenziato nell'elaborato n. 1 che del Piano costituisce parte integrante.

ELABORATI DEL PIANO

Fanno parte integrante del presente Piano:

- a) le presenti Norme di attuazione;
- b) la Relazione illustrativa;
- c) elaborato grafico 1, 2.1 e 2.2.

EFFICACIA E VALIDITA' DEI CRITERI COMUNALI – REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

I presenti criteri di programmazione entrano in vigore dalla data di approvazione e si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente a tale data.

Ai sensi dell'art. 33, comma 2 della L.R. 29, la durata della programmazione comunale è triennale. Tale programmazione è,

comunque, suscettibile di motivata modifica anche prima della scadenza del triennio a seguito monitoraggio ai sensi della D.g.r. 3340, come previsto nella Fase 5 della Relazione.

CAPO 2 - RISULTANZE DELLA MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

In conformità ai procedimenti e alle risultanze evidenziate nella Relazione, Fase 4 – Matrice di programmazione, gli indicatori calcolati, di cui alla D.g.r. 3340 non sono idonei a porre limitazioni alla libera concorrenza in quanto non rappresentano ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità (art. 64, comma 3 del D.Lgs. 59/10).

La zona residuale 2 non rientra in questa programmazione. Sono ammesse nuove aperture fatta salva la compatibilità urbanistica.

CAPO 3 – NORME PROCEDURALI

Art. 1 – Domande-Segnalazione certificata di inizio attività per nuova apertura

La domanda-segnalazione certificata di inizio attività (Scia)⁶ per la nuova apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o di trasferimento di sede dello stesso da una zona all'altra del Comune, deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive del Comune sull'apposita modulistica con assolti gli obblighi relativi all'imposta di bollo e deve contenere le seguenti autocertificazioni:

- a) generalità del richiedente;
- b) indicazione dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività (indirizzo e dati catastali) superficie di somministrazione e modalità di esercizio dell'attività (stagionale o permanente);
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, con riferimento al titolare nel caso di impresa individuale od al legale rappresentante o procuratore nel caso di società e dell'eventuale persona proposta dalle attività commerciali
- d) dichiarazione attestante la rispondenza dei locali alle vigenti norme e prescrizioni in materia urbanistico-edilizia, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, nonché alle disposizioni igienico - sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sorvegliabilità per l'utilizzazione richiesta;
- e) dichiarazione attestante la conformità dei locali alle vigenti disposizioni dei regolamenti di polizia urbana ed annonaria;
- f) Dichiarazione che i locali rispondono ai requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. 17.12.1992, N. 564;

Per quanto non riportato si rimandi al quadro autocertificazione ed allegati A e B dell'apposita modulistica collegandosi al sito web del comune di Rossano o allo sportello Suap.

La domanda-Scia deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La domanda-scia dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) elaborati grafici (planimetria in scala 1:100) firmati da tecnico abilitato indicanti la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita;
- b) copia del certificato di agibilità dei locali o estremi dello stesso;
- c) Scia per la registrazione sanitaria dell'attività completa dei relativi allegati ovvero dichiarazione di aver presentato Scia all'ULSS o di esserne in possesso;
- d) copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali ove richiesta;
- e) copia della procura notarile (in caso di nomina del procuratore);

⁶ In attesa del recepimento regionale della modulistica

- f) nomina di un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali, nel caso in cui alla conduzione dell'esercizio non provvedano direttamente l'imprenditore, il legale rappresentante od il procuratore;
- g) documentazione prevista dall'art. 4 del D.P.R. 19.10.2011 n. 227 in ottemperanza alla vigente normativa in materia di impatto acustico;
- h) Documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- i) comunicazione degli orari di apertura del pubblico esercizio;
- j) fotocopia del documento di identità e copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).

Art. 2 - Termine per la conclusione del procedimento

a. Domanda.

Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura o al trasferimento di sede dei pubblici esercizi è di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda, completa di tutti gli elementi essenziali richiamati all'art. 1 del Capo 3 del presente Piano. Il termine decorre dal momento in cui il richiedente ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività ed al suo esercizio. Nei casi di incompletezza formale della domanda e dei relativi allegati, il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, ne chiede l'integrazione precisando che, nel caso di mancata integrazione entro il termine stabilito, la domanda verrà archiviata. L'avvio dell'esercizio delle attività è subordinata alla conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del ministero degli interni 17-12-92 n. 564. L'attività deve iniziare entro centottantadue giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo richiesta di proroga da presentare in caso di comprovata necessità allo sportello unico per le attività produttive prima della scadenza dei centottanta giorni. Prima dell'inizio dell'attività, la Ditta deve comunicare allo sportello unico per le attività produttive gli orari di apertura del pubblico esercizio. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e la tabella dei giochi proibiti rilasciate dal Comune debbono essere esposte, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività. L'avvio e l'esercizio dell'attività sono subordinati alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992 n. 564.

b. Scia

L'attività oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione al comune o allo sportello Suap. Ai sensi dell'art. 19 della L.N. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la segnalazione deve essere completa e regolare fin dalla presentazione corredata delle dichiarazioni, attestazioni ed asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici.

In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti previsti per legge nel termine di 60 giorni il responsabile adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività. L'A.C. in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Verrà rilasciata al titolare l'autorizzazione ai sensi art. 86 del T.U.L.P. R.D. 18/6/1931 n.773.

Art. 3 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione, per atto tra vivi o a causa di morte, è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività ed al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

2. Il subentrante già in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività alla data dell'atto di trasferimento della titolarità dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di apertura della successione, può iniziare l'attività previa presentazione della Scia di subingresso allo sportello unico per le attività produttive del Comune.
3. Il subentrante per causa di morte che, alla data di apertura della successione, non risulti in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa, purché in possesso dei requisiti morali, può iniziare l'attività previa presentazione al Comune di apposita Scia di subingresso e dovrà ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. 29/2007 documentare al Comune entro il termine di centottanta giorni dall'apertura della successione il possesso dei requisiti professionali, salvo proroga qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.
4. La Scia di subingresso deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti autocertificazioni:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) indicazione dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività indirizzo, dati catastali, superfici di somministrazione e modalità di esercizio dell'attività (stagionale o permanente);
 - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, con riferimento al titolare nel caso di impresa individuale od al legale rappresentante o procuratore nel caso di società;
 - d) dichiarazione attestante la rispondenza dei locali alle vigenti norme e prescrizioni in materia urbanistico-edilizia, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, nonché alle disposizioni igienico - sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sorvegliabilità per l'utilizzazione richiesta;
 - e) dichiarazione attestante la conformità dei locali alle vigenti disposizioni dei regolamenti di polizia urbana ed annonaria;

Per quanto non riportato si rimandi al quadro autocertificazione ed allegati A e B dell'apposita modulistica collegandosi al sito web del comune di Rossano o allo sportello Suap.

5. A pena di inammissibilità, la Scia di subingresso dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - a) elaborati grafici (planimetria in scala 1:100) firmati da tecnico abilitato indicanti la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita qualora non siano già stati depositati dal precedente titolare e non siano state apportate modifiche ai locali;
 - b) copia del certificato di agibilità dei locali o estremi dello stesso qualora non sia già stata depositata dal precedente titolare e non siano state apportate modifiche ai locali;
 - c) Eventuale copia dell'atto o della certificazione notarile che attesta il trasferimento dell'azienda;
 - d) Scia per la registrazione sanitaria dell'attività completa dei relativi allegati ovvero dichiarazione di aver presentato Scia all'ULSS o di esserne in possesso;
 - e) copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali ove richieste;
 - f) copia della procura notarile (in caso di nomina del procuratore);
 - g) indicazione di un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali, nel caso in cui alla conduzione dell'esercizio non provvedano direttamente l'imprenditore, il legale rappresentante od il procuratore;
 - h) Documentazione prevista dall'art. 4 del D.P.R. 19.10.2011 N. 227 in ottemperanza alla normativa in materia di impatto acustico se non depositata agli atti dell'ufficio comunale (ex novo in caso di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e non siano apportate modifiche ai locali.
 - i) comunicazione degli orari di apertura del pubblico esercizio se non depositata dal precedente titolare.

- j) fotocopia del documento di identità e copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).
6. L'attività oggetto della Scia di subingresso può essere iniziata dalla data di presentazione della Scia al Comune ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i.
- L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992 n. 564; in caso di mancata rispondenza dello stato dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti nel D.M. sopra citato, il Comune proverà a diffidare il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (nonché il proprietario dell'azienda di somministrazione se diverso dal gestore) ad adeguare il locale alle prescrizioni del D.M. entro un termine stabilito dall'amministrazione comunale dal ricevimento della comunicazione di diffida, pena la decadenza dell'autorizzazione e del titolo abilitativo.

A seguito di subingresso per trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio verrà rilasciata al subentrante una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (RD. 18/06/1931 n. 773).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e la tabella dei giochi proibiti rilasciate dal Comune debbono essere esposte, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività.

La Ditta subentrante deve iniziare l'attività entro il termine di 180 giorni dalla data del trasferimento di proprietà o gestione dell'esercizio o dalla data di apertura della successione, pena la decadenza dall'autorizzazione e dal titolo abilitativo

Alla cessazione della gestione dell'esercizio, il proprietario che intenda esercitare direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà presentare apposita Scia di subingresso allo sportello unico per le attività produttive del Comune contenente gli elementi essenziali di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo. Nel caso in cui il proprietario trasferisca la gestione dell'azienda a terzi, i subentranti dovranno presentare un'apposita Scia di subingresso allo sportello unico per le attività produttive contenente gli elementi essenziali di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

L'attività non può essere sospesa comunque oltre un anno, a pena di decadenza dall'autorizzazione e dal titolo abilitativo, anche nel caso di diversi atti di trasferimento successivi dell'azienda, a decorrere dalla produzione degli effetti giuridici del primo di essi.

Art. 4 - Trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona e verso la zona residuale. Ampliamento e riduzione della superficie degli esercizi di somministrazione

Nei casi di trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione nell'ambito della stessa zona o dalle zone soggette alla programmazione verso la zona residuale, nonché nei casi di ampliamento e di riduzione della superficie dei locali di somministrazione, è necessario presentare un'apposita Scia allo sportello unico per le attività produttive del Comune.

La Scia deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti autocertificazioni:

- a) generalità del richiedente;
- b) indicazione dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività, indirizzo, dati catastali e modalità di esercizio dell'attività (stagionale o permanente);
- c) Scia per la registrazione sanitaria dell'attività completa dei relativi allegati ovvero dichiarazione di aver presentato Scia all'ULSS o di esserne in possesso;
- d) dichiarazione attestante la rispondenza dei locali alle vigenti norme e prescrizioni in materia urbanistico-edilizia, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, nonché alle disposizioni igienico - sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sorvegliabilità per l'utilizzazione richiesta;
- e) dichiarazione attestante la conformità dei locali alle vigenti disposizioni dei regolamenti di polizia urbana ed annonaria;

Per quanto non riportato si rimandi al quadro autocertificazione ed allegati A e B dell'apposita modulistica collegandosi al sito web del comune di Rossano o allo sportello Suap.

A pena di inammissibilità, la Scia dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) elaborati grafici (planimetria in scala 1:100) firmati da tecnico abilitato indicanti la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita
- b) copia del certificato di abitabilità/agibilità dei locali (o estremi dello stesso);
- c) nel caso di trasferimento di sede, copia della Scia per la registrazione sanitaria dell'attività completa dei relativi allegati ovvero copia della registrazione sanitaria rilasciata dall'ULSS territorialmente competente;
- d) nel caso di ampliamento/riduzione della superficie degli esercizi di somministrazione, copia della Scia per l'aggiornamento della registrazione sanitaria completa dei relativi allegati ovvero copia della registrazione sanitaria aggiornata rilasciata dall'ULSS territorialmente competente;
- e) documentazione prevista dall'art. 4 del D.P.R. 19.10.2011 N. 227 in ottemperanza alla normativa in materia di impatto acustico. In caso di ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione tale documentazione dovrà essere aggiornata.
- f) comunicazione degli orari di apertura del pubblico esercizio;
- g) fotocopia del documento di identità e copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).

L'attività oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della Scia al Comune ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i. la segnalazione deve essere completa e regolare fin dalla presentazione corredata delle dichiarazioni, attestazioni ed asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici.

In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti previsti per legge nel termine di 60 giorni il responsabile adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività. L'A.C. in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Verrà rilasciata al titolare l'autorizzazione ai sensi art. 86 del T.U.L.P. R.D. 18/6/1931 n.773.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992 n. 564; in caso di mancata rispondenza dello stato dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti nel D.M. sopra citato, il Comune proverà a diffidare il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (nonché il proprietario dell'azienda di somministrazione se diverso dal gestore) ad adeguare il locale alle prescrizioni del D.M. entro un termine di stabilito dall'amministrazione comunale dal ricevimento della comunicazione di diffida, pena la decadenza dell'autorizzazione e del titolo abilitativo.

A seguito del trasferimento di sede dell'esercizio verrà rilasciata al richiedente una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (RD. 18/06/1931 n. 773).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e la tabella dei giochi proibiti rilasciate dal Comune debbono essere esposte, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività.

In ogni caso, l'attività non potrà essere sospesa, a pena di decadenza dell'autorizzazione, per un periodo superiore a dodici mesi.

Art. 5 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette alla programmazione

L'apertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle ipotesi di cui all'art. 9 della L.R. 29/2007 è consentita in deroga ai parametri di programmazione ed è subordinata alla

presentazione della Scia allo sportello unico per le attività produttive del Comune in cui si svolge l'attività.

La Scia deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti autocertificazioni:

- a) generalità del richiedente;
- b) indicazione dell'ubicazione e della superficie dei locali adibiti alla somministrazione e per gli esercizi nei quali la somministrazione è esercitata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago la superficie utilizzata per l'intrattenimento (la superficie destinata alla somministrazione non deve superare il 25% della superficie complessiva dell'intrattenimento);
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, con riferimento al titolare nel caso di impresa individuale od al legale rappresentante o procuratore nel caso di società;
- d) dichiarazione attestante la rispondenza dei locali ove è esercitata la somministrazione alle vigenti norme e prescrizioni in materia urbanistico-edilizia, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, nonché alle disposizioni igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sorvegliabilità per l'utilizzazione richiesta, ove previste;
- e) dichiarazione attestante la conformità dei locali ove è esercitata la somministrazione alle vigenti disposizioni dei regolamenti di polizia urbana ed annonaria, ove previste.

Per quanto non riportato si rimanda all'apposita modulistica reperibile nel sito comunale o allo sportello Suap. A pena di inammissibilità, la Scia dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) elaborati grafici (planimetria in scala 1:100) firmati da tecnico abilitato indicanti la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita;
- b) copia del certificato di agibilità dei locali (o estremi dello stesso);
- c) copia della Scia per la registrazione sanitaria dell'attività completa dei relativi allegati ovvero copia della registrazione sanitaria rilasciata dall'ULSS territorialmente competente (ove richiesta);
- d) copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali ove richiesta;
- e) copia della procura notarile (in caso di nomina del procuratore);
- f) indicazione di un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali, nel caso in cui alla conduzione dell'esercizio non provvedano direttamente l'imprenditore, il legale rappresentante od il procuratore;
- g) fotocopia del documento di identità e copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).

L'attività oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della Scia al Comune ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i.

L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo è vincolato al collegamento funzionale e logistico con l'attività principale della quale la somministrazione è accessoria. Tali attività di somministrazione non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono e devono rispettare gli stessi orari di funzionamento della medesima.

Art. 6 - Somministrazione temporanea alimenti e bevande

In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, per effettuare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in deroga alla programmazione comunale, è prevista la presentazione preventiva della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) utilizzando l'apposito modulo di riferimento reperibile sul sito comunale o allo sportello Suap.

L'attività di somministrazione è valida soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle predette manifestazioni e in concomitanza delle stesse, non può avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.

Il responsabile della somministrazione (il richiedente direttamente o il nominato preposto) deve essere in possesso sia dei requisiti morali che professionali richiesti per l'esercizio dell'attività e dovrà essere presente durante l'effettiva attività di somministrazione.

Per lo svolgimento in forma temporanea dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di sagre, fiere e manifestazioni e carattere religioso, benefico o politico, il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti morali per l'esercizio dell'attività.

Durante queste manifestazioni la somministrazione di bevande deve avere un contenuto alcolico inferiore al 21% del volume.

In ogni caso debbono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzate per la somministrazione.

Deve comunque essere dimostrata la disponibilità dell'area su cui si svolgerà la somministrazione (esempio nel caso di suolo pubblico, il soggetto che presenta la SCIA dovrà essere in possesso di una concessione per l'utilizzo dello stesso).


La SCIA deve essere completa e regolare sin dalla presentazione allo sportello unico per le attività produttive del Comune utilizzando l'apposita modulistica e deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi:

- a) generalità del richiedente (se diverso dall'organizzatore deve essere da questo espressamente autorizzato);
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali e copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali;
- c) programma della manifestazione, che ne indichi il soggetto organizzatore, le finalità, la durata e la programmazione delle attività ;
- d) copia dell'atto comprovante la disponibilità dell'area destinata alla somministrazione, accompagnato dalla relativa planimetria;
- e) sintetica descrizione delle strutture utilizzate e degli impianti installati per la manifestazione, con planimetria dell'area interessata, e relative certificazioni di corretto montaggio e di conformità degli impianti (elettrico luci, gas) alle vigenti norme di sicurezza a firma di tecnici abilitati;
- f) copia della Scia per la registrazione sanitaria dell'attività completa dei relativi allegati ovvero copia della registrazione sanitaria rilasciata dall'ULSS territorialmente competente;
- g) fotocopia del documento di identità e copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).

L'attività dovrà inoltre essere in regola con le previsioni del Piano di classificazione acustica comunale.

Art. 7 – Norme transitorie e finali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa esplicito riferimento alla L.R.29, al D.lgs. 59/10, al D.lgs. n.147/12 e le altre norme vigenti in materia



ZONA	Cod. esercizio
1	1
1	2
1	3
1	4
1	5
1	6
1	7
1	8
1	9
1	10
1	11
1	12
1	13
1	14
1	15
1	16
1	17
1	18
1	19
1	20
1	21
1	22
1	23
1	24
1	25
1	26
1	27
1	28
1	29
1	30
1	31
1	32
1	33
1	34
1	35
1	36
1	37
1	38
1	39
1	40
1	41
1	42
1	43
1	44
1	45
1	46
1	47
1	48
1	49
1	50
1	51
1	52
1	53
1	54
1	55
1	56
1	57
1	58
1	59
1	60
1	61
1	62
1	63
1	64
1	65
1	66
1	67
1	68
1	69
1	70
1	71
1	72
1	73
1	74
1	75
1	76
1	77
1	78
1	79
1	80
1	81
1	82
1	83
1	84
1	85
1	86
1	87
1	88
1	89
1	90
1	91
1	92
1	93
1	94
1	95
1	96
1	97
1	98
1	99
1	100

NEI LUOGHI E LA LOCALIZZAZIONE SPECIFICA DEGLI ESERCIZI SONO STATI POSATI DALLI UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

COMUNE DI ROSSANO VENETO PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO

1

ALLEGATO ALLA
DCC N° DEL __

SCALA

1:10.000

Piano per la somministrazione di alimenti e bevande
(L.R. n. 29/2007)

Mappature eserciti per la somministrazione di alimenti e bevande

● N. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Suddivisione del territorio comunale in zone

- 1** ZONA 1
- 2** ZONA 2 (RESIDUALE)
- 3** ZONA 3

Il Tecnico incaricato: Ing. Francesco Piazza

Novembre 2009

COMUNE DI ROSSANO VENETO PROVINCIA DI VICENZA

ELABORATO

2.1

ALLEGATO ALLA DDC N° _____ DEL _____



Piano per la somministrazione di alimenti e bevande
INDICATORE ACCESSIBILITA' 1

LEGENDA

-  CENTRIQUE DI ZONA (CZ)
-  CENTRIQUE DEGLI SERVIZI (CS)
-  SERVIZI
-  Circonferenza Equivalente
-  Intervento Circonferenziale E. 2058 (1994)-d/26

Il Tecnico Incaricato: Ing. Francesco Piazza

Novembre 2009



COMUNE DI ROSSANO VENETO PROVINCIA DI VICENZA

ELABORATO

2.2

ALLEGATO ALLA DDC N° _____ DEL _____



Piano per la somministrazione di alimenti e bevande
INDICATORE ACCESSIBILITÀ 2

LEGENDA

- ⊗ CENTRIQUE DI ZONA (CZ)
- ⊕ CENTRIQUE DEGLI SERVIZI (CS)
- SERVIZI
- ▲ CIRCOSCRIZIONE EQUIVALENZA
- ▭ CIRCOSCRIZIONE EQUIVALENZA
- ▭ Intervento Circoscrizione E - 20% - 4° Piano Nucleo - 1/20%

Il Tecnico Incaricato: Ing. Francesco Piazza

Novembre 2009



ZONA 3 scala 1:100,00
Raggio = 478,67 m

Il sindaco, constatata la presenza in sala dell'Ing. Piazza **propone di anticipare il punto n. 8, che viene approvato con voti unanimi favorevoli n. 13**, legalmente espressi da n. 13 consiglieri presenti e votanti.

Relazione l'ass. **SARTORE ALDO** che ricorda l'affidamento dell'incarico all'Ing. Piazza, avvenuto nel 2009, ma ci accingiamo ad approvare il suo lavoro solo oggi in quanto la materia ha subito continue modifiche.

L'Ing. **PIAZZA FRANCESCO**, relazione sul punto evidenziando come lo stesso riguarda i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, non il commercio al minuto. Si tratta di una proposta innovativa in quanto prima si contingentavano le licenze, così che oggi non è più possibile fare in quanto la direttiva Bolkestein considera un bene che sul mercato vi siano quanti più locali possibili in concorrenza tra di loro per fornire un migliore servizio al consumatore. I pubblici esercizi hanno comunque un impatto sul territorio e si deve tutelare la salute del cittadino. Ad esempio se vi è una strada molto trafficata, si deve vedere se lì sono sostenibili nuove aperture, oppure il problema della mobilità notturna nei centri storici dove c'è anche chi vuole dormire e deve essere esaminata la sostenibilità di nuove aperture. La programmazione, spiega l'ing. Piazza deve mettere al centro la salute del cittadino, salute che viene prima della libera concorrenza e del mercato. La regione del Veneto ha steso, a questo proposito, delle apposite "linee guida". In sintesi l'Ing. Piazza arriva alla conclusione che a Rossano non sono state riscontrate problematiche che possono ostacolare la liberalizzazione.

ESCE IL CONSIGLIERE GUARISE GIUSEPPE RISULTANO PRESENTI N. 12 CONSIGLIERI.

L'Ing. Piazza evidenzia la seconda novità del presente piano: la intervenuta procedura di concertazione, procedura mai seguita prima. Le associazioni di categoria hanno reso i propri pareri, uno è favorevole mentre l'altro non è favorevole. L'altra novità del piano riguarda la gestione, in quanto le licenze vengono normate dalla SCIA, titolo privato e ciò determina uno snellimento delle procedure.

ALLE ORE 21.35 ENTRA IL CONSIGLIERE BERNARDI RISULTANO PRESENTI N. 13 CONSIGLIERI.

Il Consigliere **BERTON DAVIDE** chiede se tale regime di SCIA si applica anche alla somministrazione temporanea per sagre.

L'Ing. **PIAZZA FRANCESCO**, spiega che nel regime della SCIA il controllo da parte dell'Amministrazione resta inalterato, solo che è a posteriori. Per la somministrazione temporanee non è cambiato nulla in quanto resta l'autorizzazione preventiva.

Il Consigliere **BERTON DAVIDE** chiede di conoscere quale associazione di categoria ha espresso il proprio parere non favorevole e per quale motivo.

L'Ing. **PIAZZA FRANCESCO**, spiega come l'associazione che ha espresso parere non favorevole è la CONFCOMMERCIO di Vicenza che voleva introdurre dei parametri per limitare le nuove aperture ma se non ci sono delle criticità non è possibile limitare le nuove aperture.

SEGUONO LE DICHIARAZIONI DI VOTO.

Il consigliere **BERTON DAVIDE** preannuncia il proprio voto di astensione causa i problemi recenti con la discoteca del Giardino estivo in Villa Caffo, nome che sta ancora girando nelle feste presso altre discoteche.

**RIENTRA IL CONSIGLIERE GAURISE GIUSEPPE RISULTANO PRESENTI N. 14
CONSIGLIERI.**

L'Ass. **SARTORE ALDO**, a nome della maggioranza, invita ad esprimere un voto favorevole sul piano, utile per chi vuole aprire un bar a Rossano Veneto.

Il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene **approvata con voti favorevoli n. 13**, astenuti n. 1 (Berton Davide), legalmente espressi da n. 14 consiglieri presenti e votanti.

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

=====

N. **34** Reg. Pubbl.

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **15/01/2013** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

lì **15/01/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

=====

Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

=====

COPIA USO WEB